

## **CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

### **TRA**

l'**Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT** con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 - Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabio Bisogni, nato a Roma in data 11/02/1980,

### **E**

l'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova** con sede legale in Mantova (MN), Strada Lago Paiolo n. 10, CAP 46100 - Codice Fiscale/P.IVA 02481840201 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", legalmente rappresentata dalla Dr.ssa Anna Gerola, nata Moglia (MN) il 08/02/1963, in qualità di Direttore Generale dell'ASST di Mantova;

### **PREMESSO**

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 e ss.mm.ii, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 (oggetto)**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e ss.mm.ii. e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011 il soggetto ospitante, su proposta dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, in relazione alla compatibilità organizzativa e considerando le finalità formative del tirocinio, studenti in tirocinio di formazione e orientamento.

Il soggetto ospitante si impegna, ove previsto dalla normativa della Regione sede di tirocinio, a rispettare la proporzione numerica dei lavoratori assunti a tempo indeterminato/tirocinanti ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge n. 381 del 1991 per le finalità dell'art. 1, co. 1, lett. b).

## **Art. 2** **(attività)**

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un **tutor** aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- l'anagrafica del tirocinante;
- il nominativo del tutor designato dal soggetto promotore;
- il nominativo del **tutor** aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

## **Art. 3** **(obblighi del tirocinante)**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
- ai sensi della normativa vigente in materia, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell’Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013;
- nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/08, essere in possesso del requisito derivante dalla sorveglianza sanitaria e attenersi ai protocolli redatti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV -2/ COVID 19 negli ambienti di lavoro;
- essere in possesso delle competenze provenienti da un’adeguata formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall’Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

#### **Art. 4**

#### **Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, il “soggetto ospitante” e il “soggetto promotore” si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
  - ✓ formazione generale (4 ore);
  - ✓ formazione specifica di comparto (12 ore).
- “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 (soggetto ospitante) riguardo a:
  - ✓ organizzazione del SPP aziendale compreso l’affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all’azienda;
  - ✓ rischio intrinseco aziendale.

**Art. 5**  
**(assicurazioni e responsabilità civile)**

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (Posizione n.12043674), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore, il quale si impegna a darne tempestiva comunicazione agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).

La copertura assicurativa comprenderà anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, purché rientranti nel progetto formativo.

2. Il soggetto promotore, solo laddove obbligatorio, si impegna ad informare l'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione dello stage e ad inviare idonea comunicazione alla regione o alla provincia delegata.

**Art. 6**  
**(obblighi dell'ente ospitante)**

L'azienda o ente ospitante si impegna a:

- garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale che sarà redatta a cura del Referente aziendale;
- garantire allo stagista la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini;
- redigere e rilasciare, al termine delle attività, attestato di completamento del tirocinio;
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

**Art.7**  
**(trattamento dati personali)**

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti di data protection intercorrenti tra le due strutture e alle modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che questi soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad impedire l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Nell'espletamento delle attività assegnate al tirocinante, il soggetto ospitante, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare lo stesso al trattamento dei dati personali e particolari di cui tale soggetto verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività formative, nominandolo responsabile o autorizzato al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

I tirocinanti che accedono o alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza durante e a seguito dell'attività di tirocinio.

L'informativa del soggetto ospitante è pubblicata alla pagina dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova è reperibile alla pagina web <https://www.asst-mantova.it/informative-sulla-privacy>.

Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi alla convenzione in oggetto, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza e delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, nonché alle disposizioni deontologiche in materia riservatezza e tutela dei dati personali.

#### **Art.8**

**(obbligo di rispettare il modello organizzativo ex d. lgs. 231/01, il codice etico, il ptpct e manleva)**

1. Il soggetto ospitante è a conoscenza che UNINT ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il relativo Codice Etico, nonché il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito web dell'Ateneo [www.unint.eu](http://www.unint.eu) nella sezione dedicata, che dichiara di aver visionato, compreso e accettato.

Il soggetto promotore è a conoscenza che ASST di Mantova, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 (“Legge Anticorruzione”) e sue successive modificazioni, ha adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento, e il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO che aggiorna annualmente (ad oggi PIAO 2025 2027), pubblicati sul sito web: [www.asst.mantova.it](http://www.asst.mantova.it) - sezione “Amministrazione trasparente”, che dichiara di aver visionato, compreso e accettato.

Le Parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamenti dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell’ambito della presente, si rileva l’obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura ospitante.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento della presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

#### **Art. 9**

#### **(durata, rinnovo e recesso anticipato)**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione (laddove non contestuale, dalla data dell'ultima sottoscrizione) e ha durata triennale (anni 3).

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra parte, a mezzo PEC o raccomandata a/r, con preavviso di almeno tre mesi.

#### **Art.10**

#### **(foro competente)**

Le parti, a seguito di apposita negoziazione e specifica trattativa, accettano espressamente che per qualsiasi controversia possa derivare dalla sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione sarà competente il foro di Mantova in via esclusiva.

**Art. 11**  
**(registrazione e rinvio alla legislazione vigente, imposta di bollo)**

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.04.1986. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le spese d'imposta di bollo rimangono a carico dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT e che sarà assolta mediante modello F24.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli del seguente provvedimento.

Data.....

**Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Fabio Bisogni.....

*(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05)*

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova**

Il Legale Rappresentante

Direttore Generale

Dott.ssa Anna Gerola .....

*(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05)*